Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP17058 **Data: 06/11/2017**

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 01/11/2017 relativo all'incontro (9535) di Under 15 qualificazione Lombardia-Piemonte-Aosta Under 15 - LO/PI/AO disputatosi a Aosta (AO) il 01/11/2017 tra Aosta Gladiators U15 (612) e HC Chiavenna U15 (093).

B) Precedenti:

Precedenti per Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093):
 GSP17052 del 30/10/2017: a tavolino con il punteggio di 6-0 ai sensi dell' art. 5.2.1 delle N.O.F.A. - Giovanili U.15 – Anno Sportivo 2017/2018 e 30, n. 1 e 3 del Regol. di Giustizia per avere disputato l' incontro con un numero di giocatori a referto inferiore a quello regolamentare.
 Trasmissione atti al Procuratore Federale

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** a tavolino con il punteggio di 5-0 ai sensi dell' art. 30 del Regol. di Giustizia.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)** di €. 1.000,00.- (mille/00) ai sensi dell' art.7C) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018 .

D) Motivazione:

Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)

- Letto il rapporto arbitrale;
- preso atto che l'incontro in questione non è stato disputato a causa dell'assenza non giustificata della squadra ospite;
- considerato che la conseguenza sul piano disciplinare di detta infrazione è – innanzitutto - quella della perdita della gara da parte della squadra in difetto, ai sensi del Regolamento di giustizia;
- ritenuto, inoltre, che alla società vada comminata anche la sanzione pecuniaria dell'ammenda, come previsto dalle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018, non avendo preannunciato, né in alcun modo giustificato, il mancato arrivo della propria formazione Under 15, obbligando in tal modo gli arbitri ed anche la squadra di casa a inutilmente presentarsi allo stadio di Aosta;
- ciò premesso, visto l' art. 30 del Regol. di Giustizia

sancisce

la sconfitta a tavolino della società H.C. Chiavenna con il punteggio di 5-0

- visto l'art.7C) delle N.O.F.A. - Norme Comuni - Anno Sportivo 2017/2018

infligge

alla società H.C. Chiavenna, previa concessione della circostanza attenuante dell'assenza di precedenti

disciplinari specifici contestabili, la sanzione pecuniaria dell'ammenda di €. 1.000,00.- (mille/00)
trasmette

gli atti al **Procuratore Federale** per la valutazione di eventuali ulteriori profili di responsabilità disciplinare a carico della società sanzionata.

Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093)

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra Hockey Club Chiavenna A.s.d. (093).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi